



## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLO STATUS DI VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

(emanato con Decreto Rettorale n.324/2015 in data 14 luglio 2015)

in vigore dal 16 luglio 2015

### INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Conferimento dello *status* di *Visiting Professor o Researcher*

Articolo 3 - *Status* di *Visiting*

Articolo 4 - Trattamento economico

Articolo 5 - Disposizioni finali

Articolo 6 - Norme di rinvio

Articolo 7 - Pubblicità

Articolo 8 - Entrata in vigore

### Articolo 1

#### Finalità

1. Al fine di promuovere la cooperazione internazionale nell'insegnamento e nella ricerca, il presente Regolamento disciplina l'ammissione e la permanenza, presso le strutture didattiche e di ricerca dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di professori o ricercatori appartenenti ad istituzioni universitarie o di ricerca estere.

2. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) *Visiting Professor*: lo studioso proveniente dall'istituzione estera, affidatario di un'attività formativa nell'ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una scuola di alta formazione, di durata non inferiore ad un mese;
- b) *Visiting Researcher*: lo studioso proveniente dall'istituzione estera, che svolge un'attività di ricerca nell'ambito di una struttura dipartimentale o interdipartimentale per un periodo non inferiore ad un mese;
- c) *Short-Term Visiting*: lo studioso o esperto proveniente dall'istituzione estera, che svolge una collaborazione scientifica con eventuale partecipazione a seminari o cicli di conferenze anche per un periodo inferiore al mese.



## Articolo 2

### Conferimento dello *status* di *Visiting Professor o Researcher*

1. Salva la disciplina di specifici accordi tra l'Ateneo ed istituzioni estere, l'accoglimento di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher* avviene su proposta dei Consigli di Dipartimento. La proposta è soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico. Lo *status* di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher* è conferito con Decreto del Rettore.

2. La proposta del Consiglio di Dipartimento reca le seguenti informazioni:

- il *curriculum vitae* del *Visiting*;
- l'istituzione di provenienza;
- gli estremi dell'eventuale accordo internazionale in base al quale avviene la mobilità;
- il periodo di permanenza presso l'Ateneo;
- l'attività formativa affidata al *Visiting Professor* e gli eventuali oneri finanziari a carico del Dipartimento;
- il programma di ricerca del *Visiting Researcher* e gli eventuali oneri finanziari a carico del Dipartimento.

3. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, lo *status* di *Visiting* può essere attribuito dal Rettore con proprio Decreto, assunto previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in ordine agli aspetti finanziari, ad esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica che svolgano seminari o cicli di conferenze presso l'Ateneo di durata inferiore al mese.

## Articolo 3

### *Status* di *Visiting*

1. Il *Visiting* deve attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, di banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile.

2. Durante il periodo di permanenza, al *Visiting* sono garantiti:

- postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;
- eventuali coperture assicurative;
- assistenza informativa da parte degli uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo ai fini delle eventuali procedure di permesso di soggiorno;
- accesso alle risorse informatiche e bibliotecarie di Ateneo;
- tariffe per i servizi di mensa e residenzialità, quali offerte dall'ERSU.

## Articolo 4

### Trattamento economico

1. Salva la disciplina di specifici accordi tra l'Ateneo e l'istituzione estera di provenienza del *Visiting*, il Dipartimento interessato assume a proprio carico ogni onere finanziario conseguente all'accoglimento del *Visiting*, potendo richiedere un contributo su eventuali fondi premiali che siano stati previsti allo scopo nel bilancio di Ateneo.

2. Nel caso di un *Visiting Professor*, il trattamento economico dovuto per l'attività di formazione è



stabilito dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto, compatibilmente con le risorse disponibili, di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, della Legge n.240/2010. Il trattamento si intende comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ateneo e del percettore. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, se documentate, possono essere rimborsate in misura non superiore al 50% del compenso, in modo tale, comunque, da contenere l'intero costo entro i limiti del trattamento stesso. E' in ogni caso fatta salva, ai fini fiscali, l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni ove richiesta dall'interessato.

## **Articolo 5**

### **Disposizioni finali**

1. La stipulazione di contratti di *Visiting Professor*, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della Legge n.240/2010, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
2. Ove richiesta, la certificazione della permanenza del *Visiting* presso la struttura dipartimentale è rilasciata dal Direttore del Dipartimento.
3. Allo *Short-Term Visiting* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al *Visiting Researcher*.

## **Articolo 6**

### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

## **Articolo 7**

### **Pubblicità**

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

## **Articolo 8**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.